



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000861 del 11 maggio 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1452, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 760/DDA/CA)

Con istanza DDA/1452, pervenuta in data 9 maggio 2018 (prot. n. DDA/0000833), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto della società Nintendo Co. Ltd, titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet <http://romshepherd.com/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Animal Crossing: Happy Home Designer”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Animal Crossing: Happy Home Designer”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Animal Crossing: New Leaf”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Donkey Kong Country Returns 3D”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Donkey Kong Country Returns 3D”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Fire Emblem Awakening”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Kid Icarus: Uprising”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Fire Emblem Fates”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Fire Emblem Warriors”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Mario Kart 7”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Mario Kart 8 Deluxe”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Mario Tennis Open”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- “New Art Academy”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “New Super Mario Bros. 2”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “New Super Mario Bros. Wii”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Nintendogs + cats: French Bulldog & New Friends”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Splatoon”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Splatoon 2”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Splatoon 2”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Super Mario Maker”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Super Mario Odyssey”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Super Mario Odyssey”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Super Smash Bros. for Nintendo 3DS”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Xenoblade Chronicles 2”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Xenoblade Chronicles 3D”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>;
- “Yoshi's Woolly World”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet
<omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società 123-Reg Limited, con sede in Old Vinyl Factory, 252 – 254 Blyth Road, Hayes, Middlesex, England, UB3 1HA ed indirizzo di posta elettronica support@domainbox.com e yoursupportrequest@123-reg.co.uk, per conto del Sig. Nigel Fletcher, i cui contatti sono 34 Cantley Road, ALFRETON, Derbyshire, Regno Unito e indirizzo di posta elettronica nigel@terracresta.com;
- i servizi di *hosting* appaiono verosimilmente forniti dalla società Thor Data Center, con sede in Steinhella 10, 221 Hafnarfjordur, Islanda, mentre i *server* impiegati, localizzati a Hofudborgarsvaedi – Reykjavik, Islanda appaiono riconducibili alla società Advania ehf, con sede in Gudrunartun 10, Reykjavik, Islanda, e indirizzo mail ipnoc@advania.is.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1452**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 25 maggio 2018**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore